

figurabile. E poiché, secondo un noto criterio ermeneutico, tra varie possibili interpretazioni di una legge va riconosciuta prevalenza a quella che ne comporti la conformità anziché la contrarietà alla Costituzione, al fine di parificare le predette due diverse ipotesi, il giudizio dovrebbe necessariamente intendersi assegnato ai tribunali regionali in unica istanza.

Per vero, come rilevato nella ordinanza di rimessione della IV sezione, un siffatto argomentare appare vanificato dal rilievo che pur la tesi della non impugnabilità delle pronunce in questione appare confliggere, in realtà, con precise disposizioni costituzionali: appare più esattamente confliggere, in primo luogo, con la già menzionata regola postulata dall'art. 125, 2° comma, Cost.; appare confliggere, in secondo luogo, con il combinato degli art. 100, 1° comma, 103, 1° comma, e 111, 3° comma, di questa, giacché la natura propriamente giurisdizionale delle pronunce predette e la esclusione, nel contempo, della possibilità nei loro riguardi del rimedio dell'appello, finirebbe col comportarne la comprensione nel generale precetto sancito dall'art. 111, 2° comma, Cost., e col renderle, dunque, ricorribili in Cassazione per violazione di legge. In tal guisa si contraddirebbe, però, al sistema di giustizia amministrativa delineato dalla stessa Corte costituzionale che, attraverso i richiamati art. 100, 1° comma, 103, 1° comma, e 111, 3° comma, ha mostrato di voler attribuire al Consiglio di Stato la funzione di organo supremo di tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi, riservando alla Cassazione il solo sindacato circa la spettanza della relativa giurisdizione.

In conclusione deve, dunque, in sintesi ritenersi che le sentenze dei tribunali amministrativi regionali emesse ai sensi dell'art. 37 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 non siano appellabili là dove contengano mere misure attuative del preesistente giudicato, sempreché queste ultime non si sostanzino in statuizioni aberranti o comunque estranee all'ambito ed alla funzione propri del giudizio di ottemperanza; che, viceversa, appello contro le stesse sia consentito là dove il tribunale regionale si sia pronunciato — ovvero abbia illegittimamente omissso di pronunciarsi — sulla regolarità in rito del seguito giudizio, sul ricorrere nel caso delle richieste condizioni soggettive ed oggettive dell'azione esperita, nonché sulla fondatezza della pretesa azionata. Discende, d'altro canto, dal carattere devolutivo dell'appello sancito dall'art. 28, penult. comma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034 che, in ipotesi di accoglimento del gravame e, in una con esso, dell'originario ricorso per ottemperanza di prime cure, spetti al Consiglio di Stato assumere le conseguenti misure attuative del giudicato.

Tanto rilevato in linea generale e passando all'esame della concreta fattispecie dedotta, è a dire come, alla stregua delle susposte considerazioni, non possa dubitarsi della piena ammissibilità dell'appello proposto dall'Istituto case per lavoratori, essendo esso diretto avverso sentenza la quale, coll'escludere nel provvedimento del ministero dei lavori pubblici di cui alla nota 31 marzo 1977 n. 1244/75 carattere di elusività del giudicato, ha respinto il ricorso negando fondatezza alla pretesa azionata eppertanto concretato uno dei tipici cennati casi di determinazione prettamente cognitorio-giurisdizionale.

Oltreché ammissibile, l'appello appare anche fondato nel merito.

Invero, giusta notato nella pregressa esposizione in fatto, con sentenza della III Sezione 10 giugno 1977, n. 12, il T.A.R. del Lazio ebbe a dichiarare l'obbligo del ministero dei lavori pubblici di provvedere sulla istanza presentata dall'Istituto case per lavoratori, nella sua qualità di ente proprietario di alloggi ecologici e popolari dati in locazione con patto di futura vendita, volta ad ottenere un adeguamento della quota dei canoni di affitto spettante a compenso delle spese generali di amministrazione degli stabili.

A fronte di tale statuito obbligo il ministero predetto, con la menzionata nota 31 marzo 1977 n. 1244/75, pur ribadendo il convincimento circa la congruità della misura percentuale dell'1,50 al riguardo stabilita dalla circolare n. 2408 del 1963, manifestò la propria disponibilità ad esaminare la possibilità di autorizzare l'Istituto a scorporare dalla quota variabile dei canoni le spese relative al funzionamento degli ascensori, al servizio di riscaldamento, al consumo di acqua e di energia elettrica ed alla manutenzione straordinaria dei fabbricati; all'uopo esso invitò, pertanto, l'Istituto a presentare un consuntivo di dette spese.

Ora, in tale nota evidente si appalesa la presenza di un ossequio soltanto formale al giudicato del tribunale regionale, dal momento che il rinvio a successivo esame della possibilità di

scorporo delle spese sopra indicate ha finito col conferire ad essa, nella sostanza, caratteristiche puramente interlocutorie.

Né, come opinato dai primi giudici con la sentenza impugnata, può dirsi che ottemperanza al giudicato vi sia, per avere comunque il ministero affermato la congruità della percentuale dell'1,50 % già in atto riconosciuta all'Istituto e per essere l'ulteriore prospettiva di esame di scorporo predetta atto iniziale di un autonomo ed a sé stante procedimento. Non corretta appare, invero, la scomposizione logica della nota in determinazioni distinte in tal guisa effettuata, là dove la seconda delle proposizioni suddette risulta in realtà strettamente ed inscindibilmente connessa con la prima, questa mirando a qualificare e limitare.

L'appello va quindi accolto e per l'effetto, in riforma della pronuncia di prime cure, dichiarata la fondatezza dell'originario ricorso in ottemperanza proposto dall'Istituto. Quale misura attuativa del giudicato nascente dalla sentenza della III sezione del T.A.R. del Lazio 10 gennaio 1977 n. 12, va inoltre assegnato al ministero dei lavori pubblici termine di novanta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in forma amministrativa della presente decisione per l'assunzione dei definitivi provvedimenti sulla istanza 13 marzo 1975 dell'Istituto case per lavoratori. Qualora nel detto termine il ministero non avrà a ciò ottemperato, alla emanazione dei provvedimenti suddetti procederà, sotto la sua personale responsabilità, il direttore generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali del ministero medesimo entro il successivo termine di sessanta giorni dalla presentazione di apposita richiesta da parte dell'Istituto case per lavoratori.

Per questi motivi, ecc.

I

CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 7 dicembre 1979, n. 32; Pres. IMPERATRICE, Est. DATO; Min. difesa c. Potito (Avv. FESTA). *Annula T.A.R. Lazio, Sez. I, 2 luglio 1975, n. 477.*

Giustizia amministrativa — Appello — Proposizione oltre sessanta giorni dalla notificazione della sentenza presso l'amministrazione — Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 285; legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 28).

Militare — Equo indennizzo — Estensione ai militari — Invalidità — Successivo aggravamento — Spettanza — Misura (D. pres. 10 gennaio 1957, n. 3, statuto degli impiegati civili dello Stato, art. 68; d. pres. 3 maggio 1957 n. 686, norme di esecuzione del t.u. sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, 10 gennaio 1957 n. 3, art. 48, 49; legge 23 dicembre 1970 n. 1094, estensione dell'equo indennizzo al personale militare, art. 1, 4).

Non è inammissibile per tardività l'appello proposto dall'amministrazione statale soccombente oltre sessanta giorni dopo la notificazione della sentenza appellata presso essa stessa, e non presso l'avvocatura dello Stato col cui patrocinio si era costituita nel giudizio di primo grado. (1)

Al militare al quale sia stata riconosciuta una invalidità derivante da causa di servizio anteriormente all'entrata in vigore della legge che estende anche ai militari il beneficio dell'equo indennizzo, se successivamente a tale data sia stato riconosciuto un aggravamento della invalidità stessa, spetta l'equo indennizzo nella misura della differenza tra l'ammontare corrispondente al grado dell'invalidità risultante dopo l'aggravamento e quello corrispondente al grado dell'invalidità originariamente riconosciuta. (2)

(1, 3) Il punto di riferimento obbligato per l'impostazione della questione, è Ad. plen. 23 marzo 1979, n. 9, *Foro it.*, 1979, III, 310, con nota di richiami: il procedimento davanti ai giudici amministrativi delineato a larghi tratti dalla legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, deve intendersi retto ancora anzitutto dai principi ispiratori della meno recente disciplina del procedimento davanti al Consiglio di Stato, piuttosto che da quelli desumibili dal codice di procedura civile, da utilizzarsi solo in via ulteriormente suppletiva; e aveva concluso nel senso che per la decorrenza del termine c.d. breve per l'appello da parte dell'amministrazione soccombente in primo grado rileva la notificazione della sentenza del tribunale amministrativo regionale effettuata presso il domicilio reale dell'amministrazione stessa, e non quella che, in base alla norma civilprocessualistica, fosse stata eventualmente effettuata presso il suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado; all'amministrazione appellante fu però concesso il beneficio dell'errore scusabile.

Questo precedente ha affrontato e risolto il problema in generale,

II

CONSIGLIO DI STATO; Sezione IV; ordinanza 9 novembre 1979, n. 962; Pres. MEZZANOTTE, Rel. AGRESTI; Istituto superiore della sanità e altri (Avv. dello Stato FRENI) c. Oddo (Avv. DE MARTINI), ed altro.

Giustizia amministrativa — Appello — Amministrazione statale soccombente — Proposizione oltre sessanta giorni dalla notificazione della sentenza presso il domicilio reale di essa — Deferimento all'adunanza plenaria (Cod. proc. civ., art. 285; r. d. 30 ottobre 1933 n. 1611, t. u. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, art. 11; r. d. 17 agosto 1907 n. 642, regolamento per la procedura davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, art. 87).

Giustizia amministrativa — Appello — Notificazione non nel domicilio eletto — Nullità — Sanabilità — Costituzione in giudizio dell'appellato dopo più di un anno dalla pubblicazione della sentenza — Deferimento all'adunanza plenaria (Cod. proc. civ., art. 156, 327).

È opportuno rimettere all'adunanza plenaria la questione della applicabilità anche all'amministrazione statale del principio secondo il quale il termine breve per l'appello al Consiglio di Stato da parte dell'amministrazione soccombente decorre solo dalla notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio reale dell'amministrazione stessa, e non anche dalla notificazione presso il procuratore col quale essa si era costituita davanti al tribunale amministrativo regionale. (3)

ma la fattispecie decisa riguardava un ente pubblico diverso dallo Stato, e non difeso dall'avvocatura erariale; ed uguali fattispecie hanno deciso due pronunce che dichiaratamente hanno seguito l'orientamento dell'adunanza plenaria, ugualmente concedendo il beneficio dell'errore scusabile, parimenti formulate in termini generali: Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 1980, n. 70, *Settimana giur.*, 1980, I, 26, e Cons. giust. amm. sic. 6 dicembre 1979, n. 109, *id.*, 1979, I, 584.

Di conseguenza, se si supera la formulazione in termini generali delle motivazioni delle decisioni sopra richiamate, e delle massime che ne sono state estratte, per andare a vedere quali sono state le fattispecie concretamente decise, si deve arrivare alla conclusione che, ove si ritenga di impostare con caratteri peculiari la questione finora vista in termini generali, se riferita specificamente al caso nel quale l'amministrazione soccombente ed appellante sia statale, essa è tutt'altro che pregiudicata. E puntualmente l'ordinanza che si riporta della sezione IV la deferisce all'adunanza plenaria, argomentando la sua specialità non più in base ai principi generali del processo amministrativo, ma per la particolare disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni statali da parte dell'avvocatura dello Stato (v. adesso l'art. 10 legge 3 aprile 1979 n. 103, modifiche dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, sul quale v. M. NIGRO, *L'infelice «resurrezione» per i giudizi amministrativi della legge 25 marzo 1958* n. 260, in *Cons. Stato*, 1979, II, 1031). Del resto, la sez. IV aveva già deferito all'adunanza plenaria la questione, in una fattispecie nella quale l'amministrazione appellante era statale, e sia pure formulandola in termini generali, con l'ordinanza 13 luglio 1979, n. 641, *id.*, 1979, I, 990; e successivamente la ha deferita con l'ordinanza 18 dicembre 1979, n. 1189, *id.*, 1979, I, 1803, in riferimento ad una amministrazione non statale, ma ugualmente difesa in giudizio dall'avvocatura dello Stato. Per completare il quadro, è da aggiungere che Cass. 2 novembre 1979, n. 5687, *Foro it.*, 1979, I, 2848, con nota di C. M. BARONE, al fine della determinazione della tempestività del ricorso per cassazione proposto dall'amministrazione statale soccombente, ha ritenuto rilevante la notificazione della decisione del Consiglio di Stato così impugnata, effettuata ad essa presso l'avvocatura dello Stato, e non presso il suo domicilio reale.

E in questa situazione che interviene la nuova pronuncia della adunanza plenaria che ora si riporta, la quale diverge dalla precedente, proprio perché dà una soluzione particolare alla questione, se riferita al caso nel quale l'amministrazione soccombente sia statale. Però colpisce la sbrigatività della sua motivazione sul punto, che contrasta con la puntualità delle argomentazioni con le quali il problema è dibattuto, in termini generali come in termini particolari, dalla decisione della stessa adunanza plenaria n. 9 del 1979, come dalle decisioni e dalle ordinanze di remissione delle singole sezioni. Sembra chiaro che l'adunanza plenaria dovrà dare a queste ordinanze una risposta ben più circostanziata, anche se di essa la pronuncia che ora si riporta sembra costituire una anticipazione.

Può lasciare perplessi che il problema in esame riceva soluzioni diverse, secondo i caratteri delle amministrazioni pubbliche che sono parti nel processo amministrativo, e sia pure per la peculiare disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni statali. Ma, una volta che si rinuncia a dare a tale problema una soluzione unitaria, non sarà inutile allora porre in termini espliciti un'altra questione, che tende così a porsi a sua volta come peculiare: quella relativa all'ipotesi nella quale l'appellante sia la parte privata ricorrente nel giudizio di primo grado, rimasta soccombente in tale sede. In proposito, si osserverà solo che riguardo ad

È opportuno rimettere all'adunanza plenaria la questione della sanabilità della nullità della notificazione dell'appello, perché sentenza appellata, quando la costituzione in giudizio dell'appellato sia avvenuta dopo più di un anno dalla pubblicazione di tale sentenza. (4)

I

L'Adunanza, ecc. — L'eccezione di irricevibilità dell'appello per tardività, in quanto notificato il 19 aprile 1977 e, cioè, dopo

essa, dopo la decisione dell'adunanza plenaria 23 marzo 1979, n. 9, risultano due pronunce, che l'hanno risolta in termini diametralmente opposti: Sez. V 14 dicembre 1979, n. 797, *Cons. Stato*, 1979, I, 1832, ha dato rilevanza alla notificazione della sentenza del tribunale amministrativo regionale presso il domicilio reale, affermando la irrilevanza di quella presso il procuratore costituito; Sez. VI 3 aprile 1979, n. 203, *ibid.*, 365, ha dato rilevanza, viceversa, alla notificazione presso il procuratore costituito.

(2) La giurisprudenza si è orientata nel senso della ammissibilità della concessione dell'equo indennizzo ai militari per menomazione fisica dovuta a causa anteriore all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1970 n. 1094, che ha esteso anche ad essi il beneficio previsto originariamente per i dipendenti civili dello Stato, purché l'invalidità si sia aggravata successivamente a tale data: Cons. Stato, Sez. IV, 13 febbraio 1979, n. 84, *Cons. Stato*, 1979, I, 143; Sez. IV 7 marzo e 4 aprile 1978, nn. 175 e 276, *Foro it.*, Rep. 1978, voce *Militare*, nn. 37, 36; 6 e 13 dicembre 1977, nn. 1127 e 1203, *ibid.*, nn. 35, 34; Sez. IV 23 novembre 1976, n. 1148, *id.*, Rep. 1976, voce cit., n. 36; Sez. I 13 febbraio 1976, n. 1879/74, *ibid.*, n. 39; Sez. III 7 giugno 1972, n. 1116, *id.*, Rep. 1973, voce cit., n. 46; Sez. II 28 marzo 1972, n. 425, *ibid.*, n. 47. Cfr. anche Sez. IV 21 marzo 1978, n. 240, *id.*, Rep. 1978, voce cit., n. 39, e, sotto altro profilo, Sez. IV 9 novembre 1979, n. 956, *Cons. Stato*, 1979, I, 1544; 11 marzo 1977, n. 218, *Foro it.*, Rep. 1977, voce cit., n. 22. Non sono in contrasto con questo orientamento giurisprudenziale i pareri della Sez. III 3 novembre 1976, n. 984/74, *Cons. Stato*, 1979, I, 457, che ha considerato ammissibile la concessione dell'equo indennizzo, se l'infermità contratta anteriormente alla legge 1094 del 1970 era stata allora considerata reversibile, e solo successivamente la menomazione si sia rivelata irreversibile; e della Sez. I 5 marzo 1976, n. 329/75, *ibid.*, 436, che ha negato la concessione dell'equo indennizzo, se l'infermità anteriore a tale legge successivamente non si sia aggravata.

Sull'ambito di applicabilità della legge stessa, nel senso che spetta l'equo indennizzo ai militari di leva poi raffermati, T.A.R. Sardegna 12 ottobre 1977, n. 449, *Foro it.*, Rep. 1978, voce cit., n. 40, confermata da Cons. Stato, Sez. IV, 11 gennaio 1980, n. 8, *Settimana giur.*, 1980, I, 3, mentre Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 1972, n. 1116, *Foro it.*, Rep. 1973, voce cit., n. 45, ha negato il beneficio ai militari di complemento e di leva.

(4) Nel senso, secondo il quale la notificazione dell'appello presso la parte o il suo difensore, anziché presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, è affetta da nullità, peraltro sanabile *ex tunc* dalla costituzione della parte intimata, Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 1977, n. 351, *Foro it.*, 1978, III, 192, con nota di richiami, ai quali *adde*, successivamente, Cons. giust. amm. sic. 27 giugno 1978, n. 123, *id.*, Rep. 1978, voce *Giustizia amministrativa*, n. 807.

Sulla sanabilità in conseguenza della costituzione dell'intimato della nullità della notificazione dell'appello, v. anche, sempre successivamente, Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 1979, n. 678, *Cons. Stato*, 1979, I, 1639; 19 maggio 1978, n. 593, *Foro it.*, Rep. 1978, voce cit., n. 803.

Da ultimo, sulla sanabilità in genere della nullità della notificazione del ricorso, v. la nota di C. E. GALLO a Sez. V 7 luglio 1978, n. 834, *id.*, 1979, III, 458.

Sugli altri profili della massima, nel senso che l'appello deve essere notificato all'amministrazione presso il suo domicilio reale, e non presso il procuratore col quale essa si è costituita nel giudizio di primo grado, Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 1978, n. 61, *id.*, 1978, III, 610, con nota di richiami, ai quali *adde*, nel senso che l'appellante ha la facoltà di scegliere tra le due soluzioni, Sez. VI 24 ottobre 1978, n. 1086, *Foro amm.*, 1978, I, 2007.

Sulla applicabilità anche all'appello al Consiglio di Stato contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, la svolta in senso positivo della giurisprudenza amministrativa si è avuta con la decisione del Cons. Stato, Sez. V, 1° aprile 1977, n. 270, *Foro it.*, 1977, III, 560, con nota di richiami, ai quali *adde*, successivamente, nello stesso senso, Sez. VI 26 luglio 1979, n. 613, *Cons. Stato*, 1979, I, 1183, nonché le pronunce richiamate in nota a Ad. plen. 23 marzo 1979, n. 17, *Foro it.*, 1979, III, 368, che ha applicato il principio anche al ricorso all'adunanza plenaria contro le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, come confermato anche da Ad. plen. 8 giugno 1979, n. 20, *id.*, 1979, III, 502, con nota di richiami. D'altra parte Cass. 26 gennaio 1978, n. 351, *id.*, 1978, I, 576, con nota di richiami, ha dichiarato applicabile lo stesso principio al ricorso per cassazione proposto contro le decisioni del Consiglio di Stato.

oltre sei mesi dalla data in cui la decisione impugnata è stata notificata all'amministrazione, è infondata.

La notificazione cui fa riferimento l'appellato non è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione, essendo stata fatta al ministero della difesa direttamente e non presso l'avvocatura generale dello Stato.

Ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione delle sentenze dei T.A.R., va applicato l'art. 285 cod. proc. civ., per cui la sentenza emessa nei confronti dell'amministrazione pubblica, costituitasi nel giudizio di primo grado col patrocinio dell'avvocatura dello Stato, va notificata presso quest'ultima, con la conseguenza che il *dies a quo* per la proposizione dell'appello non decorre dalla data della notificazione effettuata direttamente all'amministrazione.

L'art. 68 t.u. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d. pres. 10 gennaio 1957 n. 3, ha previsto nei casi di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, la concessione all'impiegato di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica subita.

Il d. pres. 3 maggio 1957 n. 686 ha stabilito le condizioni per la concessione del beneficio (art. 48), i criteri per la liquidazione (art. 49) ed ha altresì previsto la possibilità della revisione (per una sola volta) dell'indennizzo concesso, nel caso di aggravamento sopravvenuto della menomazione.

Nell'applicazione delle norme suddette per i casi in cui dalla infermità contratta per causa di servizio fosse derivata la perdita dell'integrità fisica anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di previsione del beneficio (1° luglio 1956), si è ritenuto costantemente che essa non dia luogo ad equo indennizzo, quando trattisi di situazioni completamente esaurite in precedenza. Invece, nel caso in cui la dipendenza dell'infermità da causa di servizio sia stata riconosciuta anteriormente, ma la perdita dell'integrità fisica si sia manifestata o sia aggravata in epoca successiva al 1° luglio 1956, il beneficio deve essere riconosciuto, ove sussistano le altre condizioni di legge.

La stessa situazione si è verificata per il personale militare, cui il beneficio è stato esteso, con la legge 23 dicembre 1970 n. 1094. Anche per detto personale militare è stato confermato l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

Detto orientamento giurisprudenziale è fondato sulla giusta considerazione che non è la circostanza della dipendenza dell'infermità da causa di servizio a far sorgere il diritto all'equo indennizzo, bensì la circostanza che dall'infermità sia derivata una perdita dell'integrità fisica.

Alla luce di siffatta considerazione nessun dubbio sussiste circa il diritto dell'indennizzo quando la situazione permanentemente invalidante sia insorta per la prima volta dopo l'introduzione dell'equo indennizzo medesimo (1° luglio 1956 per il personale civile e 1° gennaio 1970 per il personale militare), pur se il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio risalga a date rispettivamente antecedenti.

Non diverso è il caso dell'aggravamento (per il quale la legge prevede un'integrazione dell'indennizzo già concesso) che si sia verificato posteriormente all'entrata in vigore delle leggi di previsione del beneficio in relazione a menomazioni della integrità fisica anteriore, per la quale esso non si sia potuto concedere.

In casi del genere deve darsi alla questione relativa soluzione positiva, nonostante l'espressione letterale dell'art. 56 d. pres. n. 686 del 1957 (« revisione dell'indennizzo già concesso »).

È indubbio, infatti, che la finalità della norma è quella di assicurare al dipendente menomato permanentemente nella integrità fisica da infermità dipendente da causa di servizio un adeguamento di indennizzo corrispondente ad un maggior livello di inabilitazione derivante da aggravamento della menomazione.

Ciò posto, non vi è nella norma alcuna prevenzione né sussiste alcuna ragione a che il maggior danno derivante dall'aggravamento non debba essere preso in considerazione ai fini dell'indennizzabilità sol perché il dipendente si sia trovato in condizioni di non poter fruire della prima concessione.

Alla luce di siffatte considerazioni, la norma anzidetta deve essere correttamente interpretata nel senso che, nella surriferita ipotesi, al dipendente spetta la differenza tra l'importo liquidabile a seguito dell'aggravamento e quello che avrebbe potuto essere liquidato all'atto in cui la menomazione dell'integrità fisica si era manifestata in misura idonea a far conseguire l'indennizzo prima dell'entrata in vigore della legge di previsione.

Nel caso in esame risulta che al gen. Santoro anteriormente al 1° gennaio 1970 era stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ascritta alla 7ª cat. tab. A annessa alla legge 648 del 1950. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto erroneamente dal T.A.R. del Lazio — la cui decisione va riformata — egli non aveva diritto alla concessione dell'equo indennizzo per i motivi già esposti.

Risulta però che successivamente al 1° gennaio 1970 (e precisamente in data 6 marzo 1973) venne riconosciuto l'aggravamento della suddetta infermità che fu ascritta alla 5ª cat. della citata tabella A. Egli pertanto aveva diritto alla differenza di indennizzo calcolata come già detto ed il diniego totale oppostogli dall'amministrazione è illegittimo.

L'appello del ministero della difesa va quindi accolto solo in parte e la decisione appellata va riformata nel senso che al ricorrente va riconosciuto il diritto non già all'intero equo indennizzo, ma alla sola differenza calcolata come sopra indicato.

Per questi motivi, ecc.

II

La Sezione, ecc. — La resistente ha eccepito l'irricevibilità dell'appello perché il gravame è stato proposto oltre i sessanta giorni decorrenti dal 20-21 dicembre 1976 date della notificazione dell'appellata decisione del T.A.R. per il Lazio all'amministrazione statale soccombente in primo grado nella sede reale dell'amministrazione stessa.

Sulla rilevanza della notificazione della sentenza al domicilio reale è recentemente intervenuta una decisione dell'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (dec. n. 9 del 23 marzo 1979, *Foro it.*, 1979, III, 310), alla quale la questione era stata deferita dalla V sezione con ordinanza n. 1104 del 3 novembre 1978). Ciò in presenza di un contrasto sorto tra le sezioni giurisdizionali, essendosi pronunciate nel senso della necessità della notificazione al procuratore costituito la IV e la VI sezione e nel senso della rilevanza della notificazione al domicilio reale la V sezione.

L'adunanza plenaria ha accolto l'orientamento della V sezione, affermando che nel silenzio della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in ordine al destinatario della notificazione della sentenza di primo grado, si deve colmare la lacuna non con il ricorso ai principi dettati dal codice di procedura civile (come ritenuto dalle sezioni IV e VI), ma osservando le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, norme le quali, nell'indicare l'organo dell'amministrazione nei confronti del quale si deve instaurare e svolgere il giudizio, fanno sempre riferimento all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Peraltro, nella fattispecie sottoposta all'adunanza plenaria, diversamente dalla presente vertenza, non era parte in causa l'amministrazione statale e non formarono, quindi, oggetto di esame le disposizioni sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato.

Ciò posto, e avuto riguardo al fatto che il patrocinio necessario dell'avvocatura erariale stabilito per lo Stato dalle suddette disposizioni e il sistema dalle stesse configurato sembrano dare al problema in parola alcuni particolari aspetti, la sezione ravvisa l'opportunità che anche su tali aspetti intervenga una pronuncia dell'adunanza plenaria, in modo che per tutti i possibili casi si abbia un sicuro indirizzo e si evitino contrasti giurisprudenziali.

In particolare, la sezione considera che nei giudizi nei quali è parte in causa l'amministrazione statale la tesi della rilevanza della notificazione al procuratore necessario costituito possa discendere dall'art. 11 t.u. 30 ottobre 1933 n. 1611, il quale, sia perché successivo sia perché inserito in una fonte primaria, dovrebbe prevalere sull'art. 87 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, che detta norme sulla notificazione delle decisioni.

Conseguentemente si dovrebbe ritenere che, quando è parte in causa l'amministrazione statale, nel silenzio della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la lacuna vada colmata con il ricorso ai principi dettati dal codice di procedura civile, in relazione all'art. 11 t.u. n. 1611 del 1933.

Tuttavia, per la complessità e delicatezza della questione consigliamo di deferire la decisione, come si è detto, all'adunanza plenaria.

Altra questione nella quale non mancano aspetti delicati è quella, pure pregiudizialmente sollevata dalla parte resistente nell'appello in epigrafe, relativa all'inammissibilità del gravame perché non notificato al domicilio eletto in sede di notificazione della sentenza decisoria del ricorso introduttivo.

Al riguardo la sezione, pur tenendo presente le pronunce giurisprudenziali che hanno ritenuto sanabile *ex tunc*, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., la nullità di siffatta notificazione quando la parte alla quale era diretta si è costituita in giudizio, ritiene di non poter escludere del tutto che in avvenire possano verificarsi contrasti giurisprudenziali, quando come nella specie, la costituzione in giudizio è avvenuta oltre il termine di un anno di cui all'art. 327 cod. proc. civile.

Per questi motivi, ecc.